



Roma, 12 dicembre 2023

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### CIRCOLARE N° 32

**Oggetto: Trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo per il periodo d'imposta 2023 – Applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 35-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 35 – 2023

**Oggetto: Trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo per il periodo d'imposta 2023 – Applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.**

Con la Risposta n. 474/2023 dell'11 dicembre 2023, ad un interpello prodotto da una Società Sportiva Dilettantistica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi erogati ad atleti ed allenatori nel corso del periodo d'imposta 2023, durante il quale ai compensi stessi, a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° luglio 2023, della nuova disciplina dei compensi ai lavoratori sportivi recata dal D. Lgs. N. 36 del 28 febbraio 2021, sono applicabili due diverse discipline tributarie dal momento che fino al 30 giugno 2023 i compensi in argomento sono stati trattati ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, che prevedeva la non tassabilità dei compensi in argomento fino a 10.000,00 euro annui, mentre la nuova disciplina fiscale prevede l'esenzione dalle imposte sui redditi fino a 15.000,00 euro annui.

La SSD interpellante, nell'espone il caso di un atleta a cui ha corrisposto compensi per il periodo gennaio-giugno 2023 pari ad euro 20.400,00 e compensi per il periodo luglio-dicembre pari ad euro 15.400,00, considerato il fatto che la norma transitoria di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 36 del 2021 dispone in merito ai compensi globalmente percepiti nel corso dell'anno 2023, ritiene che il limite di esenzione di 15.000,00 euro deve essere valido anche per i compensi erogati nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2023 assoggettati alla disciplina di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver enunciato le diverse norme che regolano il trattamento dei compensi erogati ai lavoratori sportivi nell'anno 2023, precisando che a decorrere dal 1° luglio 2023 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi ma tra quelli di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo, riporta l'art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021 – recante norme transitorie – che al comma 1-bis, stabilisce che per il lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del citato D. Lgs. n. 36, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000,00 euro.

Come emerge dagli atti parlamentari – A. C. 888 del 16 febbraio 2023 -, riporta l'Agenzia delle Entrate, *"la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo, è pari a 15.000,00 euro anche per il suddetto periodo d'imposta; il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale..... a seconda della frazione di periodo interessata. Per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria; invece, nella disciplina vigente*

*prima della suddetta data del 1° luglio 2023, la quota eccedente è assoggettata per il primi 20.658,28 eccedenti, ad una aliquota a titolo d'imposta pari al 23 per cento (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario".*

A decorrere dalla data del 1° luglio 2023, ribadisce l'Agenzia delle Entrate, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi del dell'art. 36, comma 6 del citato Decreto Legislativo, dunque, sono esclusi da imposizione fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.

Ne consegue, afferma l'Agenzia delle Entrate, che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000,00 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1-bis dell'art. 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000,00 euro, ai sensi dell'art. 69 del TUIR.

Nel caso di specie, conclude l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto rappresentato, l'Istante ha erogato compensi nel primo semestre 2023 applicando la ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 25 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, sulla parte eccedente l'importo di 10.000,00 euro; pertanto, dovrà assoggettare ad imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023, per la parte eccedente il restanti 5.000,00 euro della soglia di esenzione di 15.000,00 euro che, come illustrato, si riferisce all'intero periodo d'imposta 2023.